

STATUTO

CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI STRADA CASSIA NORD
1/3/5

Numero REA: SI - 111867

Codice fiscale: 00989890520

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2009 - Statuto completo	2
--	---



RICCARDO COPPINI
NOTAIO

Allegato "B" al Numero 51315/20489 Repertorio

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Siena, il consorzio di cooperative sociali denominato

"CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE".

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Siena.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Siena, mediante il coinvolgimento delle risorse delle comunità locali, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile

dell'impresa.

Il Consorzio opera in forma mutualistica e senza fini speculativi al fine di sviluppare l'attività delle cooperative socie, sia direttamente, mediante l'affidamento di servizi da parte del consorzio e/o facendo da tramite per far ottenere un servizio all'associato, sia indirettamente, con iniziative ed attività che favoriscano lo sviluppo di una rete tra le cooperative sociali, la formazione dei loro operatori o la creazione delle condizioni necessarie per la crescita delle loro attività.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà -Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

Il Consorzio intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

In particolare le cooperative che aderiscono al Consorzio fanno proprie le affermazioni della Centesimus Annus specialmente quando afferma i principi di sussidiarietà e quando invita " a sostenere una crescita economica più rispettosa dei valori della persona". Perché è la persona con i suoi bisogni, necessità, ricchezza e povertà che è al centro dell'interesse del Consorzio, sia essa utente dei servizi che vengono offerti o operatore o volontario che li eroga.

Lo sviluppo che il Consorzio si impegna a perseguire non deve essere inteso in modo esclusivamente economico, ma in senso integralmente umano "si tratta di costruire nel lavoro solidale una vita più degna, di far crescere effettivamente la dignità e la creatività di ogni singola persona, la sua capacità di rispondere alla propria vocazione".

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, il Consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

a) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul

tessuto sociale;

b) realizzare servizi di supporto e consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate, per migliorare la loro efficacia operativa;

c) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativa nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

d) favorire lo sviluppo e la produttività sociale delle attività lavorative delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privatidirettamente o tramite gare di appalto, licitazioni, ecc.,- prodotti e servizi;

e) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

f) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;

g) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

h) gestire, sia direttamente, che congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del D. M. del 25 febbraio 1982 e, comunque, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorivivaistici;

i) assumere interessenze e partecipazioni in Cooperative, Consorzi ed altre Società;

l) collaborare con associazioni ed ONLUS per sviluppare e far crescere i principi di sussidiarietà e solidarietà;

m) collaborare con i programmi di sviluppo internazionale e sostenere le cooperative del terzo mondo;

n) gestire, sia direttamente, sia tramite le cooperative associate, i servizi e le attività previste ai commi a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91 ed espressi in particolare negli statuti delle cooperative associate, come ad esempio: attività assistenziali, sociali, formative, sanitarie, educative, gestione di strutture di accoglienza, di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, scuole, case per ferie, iniziative ed attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al tempo libero, alla cultura e al turismo sociale e religioso; attività produttive, agricole, commerciali ed artigianali finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, quali ad esempio laboratori, negozi per la vendita, servizi vari di

segreteria, informazioni, editoria, facchinaggio, custodia, pulizia, noleggio, lavanderia, sorveglianza, gestione di pubblici esercizi, bar, cucine, mense, alberghi, campeggi, aree picnic, ristoranti etc... in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere;

o) svolgere l'attività dei servizi al lavoro, quali a titolo meramente esemplificativo: orientamento, incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato, oltre ad ogni altro servizio connesso e/o strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Il Consorzio potrà inoltre prestare fidejussioni a favore dei propri soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- 1) Cooperative sociali, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.
- 2) Cooperative appartenenti ad altre sezioni che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.
- 3) le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
- 4) le associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Il numero dei soci di cui ai punti 2), 3) e 4) non può superare il 30% del numero complessivo dei soci operatori.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* del codice civile.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere

nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente
statuto, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci
cooperatori dall'art. 20 del presente statuto:

- a) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai
momenti di partecipazione predisposti dal Consorzio;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico organizzativo
e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di
Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai
soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia
esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso
nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere
dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del
presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio
cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato
a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni
dei soci cooperatori.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI

Art. 7 (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del
presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori
disciplinati dall'art. 4 della legge 31/1/1992 n°59 e i
detentori di azioni di partecipazione cooperativa, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,
ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a
proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la
natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione, le cause di
incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 8 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una
specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il
fondo per il potenziamento aziendale costituito con i
conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 14 del
presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione, e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 9 (Trasferibilità dei titoli)

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, c.c..

Art. 10 (Diritti amministrativi dei soci finanziatori)

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri stabiliti dall'Assemblea nella deliberazione di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritti di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Art. 11 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La delibera di emissione dei titoli può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in

misura proporzionale al rapporto fra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi stabiliti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

Art. 12 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 15 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il Codice etico del Consorzio, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e tenendo conto dell'attività economica svolta dal consorzio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 17 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, il Codice etico del Consorzio, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio la sede dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione della sede del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 18 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 19 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici la cessazione ha effetto con la cessazione del servizio affidato, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 20 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal codice etico, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 120 giorni, si non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 4 assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 22 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 516,00 (cinquecentosedici virgola zero zero) o da un valore massimo non superiore a quello previsto dalla legge;
b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00;

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 27 e, successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di altre riserve indivisibili.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26-bis - (Bilancio sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve contenere il riferimento alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori ed

utenti di cui all'art. 26 ter ed al monitoraggio sulle

finalità sociali posto in essere dagli organi di controllo.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio la cooperativa deve comunque uniformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155.

Art. 26-ter (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

La cooperativa, anche al fine di consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, invierà comunicazioni sugli aspetti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prestati o scambiati e indirà specifiche riunioni allo scopo di esaminare eventuali osservazioni o proposte.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 27 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito soltanto mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) Comitato dei garanti.

Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera

raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
3. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
4. procede alla nomina degli amministratori;
5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
7. approva il codice etico;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto

o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è costituita dagli Enti consorziati che vi partecipano a mezzo dei propri rappresentanti legali o dai soggetti delegati, appositamente designati dagli organi sociali competenti per disposizione di legge e statutaria.

La designazione, salvo revoca o sostituzione, avrà la durata indeterminata.

Ciascun delegato ha il diritto di partecipare alle Assemblee e di essere chiamato a ricoprire cariche sociali nell'ambito del Consorzio.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 32 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

In caso di impedimento del proprio delegato, ogni Ente socio può farsi rappresentare dal delegato di un altro Ente, che non sia amministratore o dipendente della Società e che abbia diritto al voto.

Ogni delegato non può rappresentare più di due Enti soci ivi compreso il proprio.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 21

eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i rappresentanti legali o i delegati dai soci cooperatori persone giuridiche aventi diritto al voto.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge e non possono ricoprire l'incarico di amministratore in altre dieci società. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 35 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 41 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile.

Art. 42 (Comitato dei garanti)

Il Comitato dei garanti, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

I garanti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Comitato dei garanti vigila sull'andamento del consorzio affinché vengano rispettate le finalità che si è dato con il regolamento interno e con il codice etico.

I membri del Comitato dei garanti verranno scelti dall'Organo Amministrativo, tra persone rappresentative della società civile e del mondo ecclesiale del territorio di Siena e

provincia.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000(centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, quarto comma, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Codice etico)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre il Codice etico, richiamato dal presente statuto. Il codice etico avrà la funzione di meglio delineare i valori, i principi e le modalità del Consorzio. Il Codice etico verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico costituirà motivo di esclusione dalla base sociale

Art. 49 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee

straordinarie.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to ANNA FERRETTI

" RICCARDO COPPINI Notaio

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, all'originale documento su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si rilascia al Registro delle Imprese di Siena.